

CONFINDUSTRIA PADOVA

Correttivo ter

Le modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di VIA, IPPC ed Emissioni in atmosfera

LUCA PASSADORE

Novembre 2010

d.lgs. 3/4//2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale)

è stato più volte modificato e in particolare da

d.lgs. 8/11/2006, 284
Disposizioni correttive
e integrative del d.lgs.
3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in
materia ambientale
(Correttivo)

d.lgs. 16/1/2008, 4
Ulteriori disposizioni
correttive e integrative
del d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme
in materia ambientale

(Correttivo-bis)

d.lgs. 29/6/2010, 128
Modifiche e
integrazioni al d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152,
recante norme in
materia ambientale, a
norma dell'art. 12 della
legge 18 giugno 2009,
n. 69

(Correttivo-ter)

II d.lgs. n. 152/2006 ed il Correttivo – ter

Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128,

«Modifiche e integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69» cd. Correttivo–ter

- è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, ed
- è entrato in vigore il 26 agosto 2010.

II d.lgs. 29/6/2010, 128 Modifiche e integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Correttivo-ter) è composto da Art. 3 Art. 1 Art. 2 Modifiche alla Modifiche alla Modifiche alla Art. 4 Parte I del Parte V del Parte II del d.lgs. n. d.lgs. n. Disposizioni d.lgs. n. 152/2006 152/2006 transitorie e 152/2006 finali e (Disposizioni (Tutela dell'aria (Procedure per abrogazioni e riduzione comuni e la VAS, per la delle emissioni principi VIA e l'AIA) in atmosfera) generali) **Allegati**

Principali modifiche in materia di: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

Valutazione di Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono sottoposti a VIA:

- i progetti dell'allegato II, in sede statale;
- i progetti degli allegati III e IV, secondo le previsioni delle leggi regionali.

Gli allegati sopraccitati, che individuano le opere soggette a V.I.A., non hanno subito modifiche.

Per controllare quali opere sono assoggettate a V.I.A. in Regione Veneto è necessario verificare l'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 17/2/2009, n. 327 nel quale è anche individuata l'Autorità competente (Regione o Provincia).

Valutazione di Impatto Ambientale Verifica di assoggettabilità – definizione

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. m):

«m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;»

Valutazione di Impatto Ambientale Verifica di assoggettabilità – art. 6, comma 7

La Verifica di assoggettabilità si applica nei seguenti casi:

- progetti elencati nell'allegato II (progetti di competenza statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- progetti elencati nell'allegato IV (progetti di competenza regionale).

NB L'ultima voce nell'allegato IV è "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III (progetti di competenza delle regioni) o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Valutazione di Impatto Ambientale Verifica di assoggettabilità ante d.lgs. n. 128/2010

L'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 in merito alla procedura di **Verifica di assoggettabilità** prevedeva che:

- il proponente deposita presso l'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale
- pubblicazione, su GU o BUR e all'albo pretorio dei comuni interessati, dell'avviso di avvenuto deposito
- entro 45 gg. dalla pubblicazione dell'avviso chiunque ha interesse può far pervenire osservazioni all'autorità competente
- nei successivi 45 gg l'autorità competente deve comunque esprimersi.

Valutazione di Impatto Ambientale Verifica di assoggettabilità post d.lgs. n. 128/2010

Il nuovo art. 20 del d.lgs. n. 152/2006 in merito alla procedura di **Verifica di assoggettabilità** prevede che:

- il proponente deposita presso l'autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale
- pubblicazione, su GU o BUR e all'albo pretorio dei comuni interessati, dell'avviso di avvenuto deposito
- entro 45 gg. dalla pubblicazione dell'avviso chiunque ha interesse può far pervenire osservazioni all'autorità competente e l'autorità competente può per una sola volta chiedere integrazioni documentali o chiarimenti, in tal caso il proponente deposita la documentazione entro i successivi 30 gg
- nei successivi 45 gg l'autorità competente deve comunque esprimersi.

PRESENTAZIONE ISTANZA AD AUTORITÀ COMPETENTE E PUBBLICITÀ (stampa e sito web AC)

PROCEDURA DI V.I.A.

entro 30 gg dalla presentazione l'AC verifica la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri

eventuale inchiesta pubblica disposta dall'AC (non comporta interruzioni o sospensioni di termini) entro 60 gg dalla presentazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni

> entro 150 gg dalla presentazione l'AC conclude il procedimento di VIA

Valutazione di Impatto Ambientale Procedura di V.I.A. – Casistiche procedurali 1)

L'AC entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza verifica la completezza della documentazione ed il pagamento del contributo.

L'AC, se la documentazione è incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 gg. e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.

In questo caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa entro il termine l'istanza si intende ritirata.

È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

(art. 23, comma 4)

Valutazione di Impatto Ambientale Procedura di V.I.A. – Casistiche procedurali 2)

Il proponente entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza può chiedere di modificare gli elaborati.

L'AC, se accoglie l'istanza, fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a 45 gg. ed emette il provvedimento di VIA entro 90 gg. dalla presentazione degli elaborati modificati.

Se l'AC ritiene che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia presso gli enti interessati e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito con le previste forme di pubblicità. Entro 60 gg. dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati.

In questo caso, l'AC esprime il provvedimento di VIA entro 90 gg. dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

(art. 24, commi 9 e 9-bis)

Valutazione di Impatto Ambientale Procedura di V.I.A. – Casistiche procedurali 3)

L'AC entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

La richiesta di integrazioni deve indicare un termine, non superiore ai 45 gg. per la risposta, prorogabili, su istanza del proponente, di altri 45 gg.. Se l'AC ritiene che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il

pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia presso gli enti interessati e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito con le previste forme di pubblicità. Entro 60 gg. dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati.

In questo caso, l'AC esprime il provvedimento di VIA entro 90 gg. dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

(art. 26, commi 3, 3-bis e 3-ter)

Valutazione di Impatto Ambientale Effetti del provvedimento

Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

(art. 26, comma 4)

Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. È in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione.

(art. 10, comma 2)

Valutazione di Impatto Ambientale Norma transitoria

«Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento»

(art. 4, comma 5, d.lgs. n. 128/2010)

Principali modifiche in materia di: I.P.P.C. – Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Autorizzazione Integrata Ambientale

L'art. 4 (Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni), comma 1, del d.lgs. n. 128/2010 prevede che:

- «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [cioè dal 26/8/2010] sono abrogati:
 - a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Il decreto 24 aprile 2008, concernente modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, risulta abrogato dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis, dell'articolo 33;
 - b) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto.».

Autorizzazione Integrata Ambientale

Con il d.lgs. n. 128/2010 è stata colta l'occasione per inserire, nel "*Testo Unico Ambientale*" (d.lgs. n. 152/2006) la disciplina sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) prevista dal d.lgs n. 59/2005,

- modificando ed adeguando alcuni articoli della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (ad esempio l'art. 4 relativo alle *Finalità* e l'art. 5 relativo alle *Definizioni*),
- inserendo nella Parte II del d.lgs. n. 152/2006 il "*Titolo III bis L'Autorizzazione Integrata Ambientale*", composto da 13 articoli (dall'art. 29-bis all'art. 29-quattuordecies),
- prevedendo la trasposizione degli ex allegati I, II, III, IV e V al d.lgs. n. 59/2005 negli allegati VIII, IX, X, XI e XII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Va evidenziato come gran parte delle modifiche sono strettamente collegate all'inserimento nel contesto del "*Testo Unico Ambientale*" della normativa sulle aziende sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale - IPPC.

Autorizzazione Integrata Ambientale Allegati

D.lgs. n. 59/2005

All. I Categorie di attività industriali di cui all'art. 1

All. II Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dall'AIA

All. III Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

All. IV Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle MTD

All. V Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'all. I soggetti ad AlA statale

D.lgs. n. 152/2006

All. VIII Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12

All. IX Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dall'AIA

All. X Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione

All. XI Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle MTD

All. XII Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'all. I soggetti ad AIA statale

Autorizzazione Integrata Ambientale Richiesta di integrazioni

L'AC entro 30 gg. dalla presentazione della domanda

• verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata e qualora risultino incomplete **può chiedere apposite integrazioni**, indicando un termine non inferiore a 30 gg. per la presentazione della documentazione integrativa.

I termini del procedimento sono interrotti fino alla presentazione della documentazione richiesta.

Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, la domanda si intende ritirata.

È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

(art. 29-ter, comma 4)

Autorizzazione Integrata Ambientale Procedura di rilascio dell'AIA

- viene prevista sempre la convocazione della Conferenza di servizi alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale;
- nell'ambito della Conferenza di servizi l'AC può chiedere integrazioni per valutare l'applicabilità di specifiche misure, in questo caso il termine massimo per la presentazione della documentazione è fissato in 90 gg.;
- la Conferenza di servizi deve chiudersi entro 60 gg. dalla data entro la quale i soggetti interessati possono presentare osservazioni (circa 135 gg. dalla presentazione della domanda).

(art. 29-quater, comma 5)

Principali modifiche in materia di: Emissioni in atmosfera da impianti

II d.lgs. 29/6/2010, 128

Modifiche e integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69

(Correttivo-ter)

Art. 3

Modifiche alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006

(Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera)

Commi da 1 a 14

Modifiche al Titolo I

(Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)

Commi da 15 a 22

Modifiche al Titolo II (Impianti termici civili)

Commi da 23 a 26

Modifiche al Titolo II (Combustibili)

Commi da 27 a 30

Modifiche agli allegati alla Parte V

Emissioni in atmosfera Campo di applicazione

Il campo di applicazione della disciplina relativa alle emissioni in atmosfera derivanti "da impianti e attività" contenuta nel Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 è stato modificato dal nuovo provvedimento, ma non a seguito di un intervento diretto sull'articolo 267, comma 1 (che individua il campo di applicazione del Titolo I), bensì della riformulazione dell'articolo 282 (che individua il campo di applicazione del Titolo II relativo agli impianti termici civili).

Pertanto, ora il Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 trova applicazione nei confronti:

- degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera
- e degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW.

(artt. 267, comma 1 e 282, comma 1)

Emissioni in atmosfera Stabilimento

All'art. 268 è stata introdotta le seguente nuova definizione:

«h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;»

Emissioni in atmosfera Autorizzazione dello Stabilimento

L'art. 269, comma 1, prevede ora che:

- per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione;
- l'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento;
- i singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

Viene quindi introdotto il principio della

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLE EMISSIONI PER OGNI STABILIMENTO

Pertanto, ogni stabilimento dovrà disporre di un'unica autorizzazione, che potrà essere:

- a carattere ordinario (autorizzazione esplicita ai sensi dell'art. 269)
- o di carattere generale (autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 272, comma 2).

All'interno dello stabilimento potranno comunque coesistere anche impianti non soggetti ad autorizzazione (impianti con emissioni scarsamente rilevanti).

Emissioni in atmosfera Modifiche

Il nuovo testo prevede l'introduzione all'art. 268 delle seguenti definizioni: «m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;

m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per le attività di cui all'articolo 275 valgono le definizioni di cui ai commi 21 e 22 del medesimo;».

Emissioni in atmosfera Modifiche

Le due nuove definizioni di *modifica dello stabilimento* e di *modifica sostanziale* riprendono quanto già previsto nella previgente versione dell'articolo 269, comma 8, il cui contenuto è stato ora adeguato al principio dell'autorizzazione alle emissioni unica per ogni stabilimento.

Peraltro, il nuovo testo conferma che:

- a) qualora il gestore intenda effettuare una modifica di uno stabilimento deve comunque darne comunicazione preventiva all'autorità competente;
- b) qualora la modifica che il gestore intende effettuare allo stabilimento sia sostanziale deve essere presentata all'autorità competente un'apposita domanda di autorizzazione;
- c) qualora l'autorità competente ritenga che la modifica comunicata dal gestore sia da ritenere sostanziale ordina al gestore di presentare un'apposita domanda di autorizzazione.

Emissioni in atmosfera Modifiche

Ai sensi dell'articolo 269, comma 8:

- se l'AC valuta la **modifica non sostanziale**, provvede ad aggiornare l'autorizzazione e, se non si esprime sulla modifica entro 60 gg., il gestore può procedere all'esecuzione degli interventi comunicati, fatto salvo il potere dell'autorità di provvedere "successivamente" (nel testo previgente era assegnato all'autorità competente un termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione).
- se si tratta di **modifica sostanziale**, l'AC provvede:
 - ad aggiornare l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica
 - o, a rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili.

Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni.

L'articolo 272 al comma 1:

- conferma la non assoggettabilità ad autorizzazione degli impianti e delle attività con emissioni scarsamente rilevanti, fatta salva la possibilità per l'AC di prevedere l'obbligo di comunicare preventivamente «la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo»;
- chiarisce inoltre che qualora in uno stabilimento siano presenti sia impianti o attività con emissioni scarsamente rilevanti sia impianti o attività che non hanno tali caratteristiche, l'autorizzazione alle emissioni dello stabilimento si riferisce solo a questi ultimi;
- stabilisce che agli impianti ed alle attività con emissioni scarsamente rilevanti si applicano i valori limite di emissione e le prescrizioni inseriti nei piani e programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente e da specifica disciplina regionale ai sensi dell'articolo 271, comma 3.

Gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti sono elencati nella Parte I dell'Allegato IV in merito al quale si segnala che:

- alla lett. a), relativa alle lavorazione meccaniche sono state aggiunte la precisazione che si tratta di "lavorazioni meccaniche dei metalli" e l'esclusione è limitata solo ai casi di un "consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno";
- alla lett. p), relativa agli impianti di trattamento acque sono state escluse le "linee di trattamento fanghi";
- la lett. z) è stata interamente sostituita e fa ora riferimento agli "Allevamenti effettuati in ambienti confinati", e per ogni tipologia di bestiame la soglia viene indicata con riferimento al numero, e non più al peso, dei capi di bestiame;
- è stata aggiunta una nuova lett. aa) relativa agli "Allevamenti effettuati in ambienti non confinati" senza alcun riferimento a soglie dimensionali;

.

- sono stati aggiunte le lettere da *bb*) a *ii*) relative a tutti i casi di impianti di combustione in precedenza ricompresi all'articolo 269, comma 14 (che prevedeva per tali casi la non assoggettabilità all'autorizzazione alle emissioni e che è stato ora abrogato), mantenendo inalterati i limiti di potenza termica e le tipologie di combustibili ed aggiungendo alle varie voci, quale tipologia di impianto, i gruppi elettrogeni;
- è stata aggiunta la lett. jj), relativa a "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" (anche questo caso era previsto all'articolo 269, comma 14, e quindi vale quanto descritto al punto precedente);
- è stata aggiunta la lett. kk), relativa a "dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento".

Fra gli impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti rientrano anche i «Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento».

La parte finale dell'articolo 272, comma 1, prevede in questi casi che:

«Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti.».

Emissioni in atmosfera Autorizzazioni di carattere generale

La disciplina relativa alle **autorizzazioni di carattere generale** prevista ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/2006 ha subito alcune modificazioni:

- il contenuto dei commi sopraccitati è stato modificato per il fatto che si fa ora riferimento allo stabilimento e che l'autorizzazione alle emissioni deve essere unica per ogni stabilimento;
- conseguentemente viene stabilito che l'adesione all'autorizzazione generale può essere richiesta solo per gli stabilimenti nei quali sono presenti esclusivamente impianti o attività soggetti a tale procedura e quindi qualora nello stabilimento sia presente anche un solo impianto soggetto ad autorizzazione ordinaria, tutto lo stabilimento sarà autorizzato in via ordinaria, inclusi gli impianti che di per sé potrebbero usufruire del procedimento di carattere generale
- la durata dell'autorizzazione viene ridotta da 15 a 10 anni e su tale termine non hanno effetto le domande relative a modifiche dello stabilimento.

Emissioni in atmosfera Autorizzazioni di carattere generale

Gli impianti e le attività per le quali è possibile adottare l'autorizzazione di carattere generale sono elencati nella Parte II dell'Allegato IV in merito al quale si segnala che, rispetto alla versione previgente, sono state aggiunte le seguenti voci:

- la lett. II), relativa agli "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW";
- la lett. mm), relativa agli "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso";
- la lett. *nn*), relativa agli "*Allevamenti effettuati in ambienti confinati*" con riferimento, per ogni tipologia di bestiame, al numero di capi potenzialmente presente;
- la lett. oo), relativa alle "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno".

Emissioni in atmosfera Valori limite di emissione

L'articolo 271:

- viene modificato nella rubrica che ora reca Valori limite e prescrizioni per gli impianti e le attività, prevede l'emanazione di nuovi decreti di modifica degli allegati alla Parte V relativi ai valori limite di emissione degli impianti e definisce alcuni aspetti della pianificazione regionale in materia;
- al nuovo comma 5 prevede che l'autorizzazione alle emissioni:
 - sia rilasciata a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative regionali o delle province autonome e nei piani e programmi di qualità dell'aria e di una valutazione relativa al complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, alle emissioni provenienti da altre fonti e allo stato di qualità dell'aria nella zona interessata;
 - stabilisca i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati.

Emissioni in atmosfera Valori limite di emissione

L'articolo 271 al comma 14, come modificato, prevede che:

- tra i casi in cui non risultano applicabili i limiti alle emissioni si aggiunge ora l'anomalia. In caso di guasto o anomalia il gestore è tuttavia tenuto a sospendere l'esercizio dell'impianto se questo può determinare un pericolo per la salute umana. Coerentemente, anche le anomalie possono essere oggetto di specifiche prescrizioni nell'ambito dell'autorizzazione e devono essere comunicate entro 8 ore all'autorità competente se sono tali da non permettere il rispetto dei limiti di emissione.
- in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità elevate, l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali.

Emissioni in atmosfera Controllo delle emissioni

Ai sensi dell'art.. 271, comma 17:

- viene mantenuta la previsione di un decreto sui metodi di campionamento ed analisi delle emissioni, ad integrazione dell'Allegato VI. Nell'attesa, si applicano i metodi precedentemente in uso e, per il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle AIA e delle autorizzazioni alle emissioni ai sensi dell'art. 269, in ordine di disponibilità:
 - le norme CEN,
 - le norme tecniche nazionali,
 - le norme ISO, altre norme internazionali o le norme nazionali previgenti.
- nel periodo di vigenza delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del sopracitato decreto, i controlli sono effettuati sulla base dei metodi indicati nell'autorizzazione o, in assenza, sulla base di uno dei metodi suddetti.

Emissioni in atmosfera Poteri di ordinanza

Con le modifiche apportate all'art. 278 (*Poteri di ordinanza*) si ha che:

 la sospensione o la revoca dell'autorizzazione non sono riferite allo stabilimento, ma agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative.

Emissioni in atmosfera Sanzioni

L'articolo 279, relativo alle *Sanzioni*, viene modificato dal d.lgs. n. 128/2010 nei primi due commi per adeguarne il contenuto alla previsione che oggetto delle autorizzazioni alle emissioni sono gli stabilimenti e non più i singoli impianti o attività.

Fra le modifiche apportate all'articolo 279 si segnalano inoltre le seguenti:

- la sanzione per la mancata comunicazione di modifica non sostanziale diviene amministrativa (prima era prevista l'ammenda), pur rimanendo invariato l'importo di 1000 euro (articolo 279, comma 1);
- assumono rilevanza penale le violazioni delle prescrizioni stabilite da piani e programmi di qualità dell'aria (articolo 279, comma 2).

Emissioni in atmosfera Allegati

Per quanto riguarda le modificazioni apportate dal d.lgs. n. 128/2010 agli allegati relativi al titolo I della parte quinta del d.lgs. n. 152/2006 si segnalano le seguenti:

- allegato I, parte III: al paragrafo 3, relativo ai motori fissi a combustione interna, il valore di emissione relativo al parametro ossidi di azoto viene portato da 200 mg/Nm³ a 2000 mg/Nm³;
- allegato I, parte IV: al punto 2.3 della sezione 2, relativa agli *Impianti per la coltivazione degli idrocarburi e dei fluidi geotermici*, per quanto riguarda le emissioni da impianti di combustione che utilizzano il gas naturale del giacimento il parametro relativo agli ossidi di zolfo viene portato da 3500 mg/Nm³ a 350 mg/Nm³.

Il d.lgs. n. 128/2010 modifica la tempistica prevista dall'articolo 281 relativamente ai termini entro i quali gli stabilimenti in esercizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 (cioè prima del 29 aprile 2006) devono presentare alle autorità competenti la necessaria documentazione per ottenere una nuova autorizzazione.

Gestori di stabilimenti autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 203/1988 (art. 281, comma 1)

I gestori di stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.P.R. n. 203/1988 devono presentare, all'autorità competente, una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo il seguente calendario (o secondo un diverso calendario stabilito dell'autorità competente):

- entro il **31 dicembre 2011**: gli stabilimenti anteriori al 1988;
- entro il 31 dicembre 2013: gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000;
- entro il 31 dicembre 2015: gli stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.

La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione, mentre se la domanda è presentata nei termini l'attività può essere proseguita fino rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

Gestori di stabilimenti non soggetti al d.P.R. n. 203/1988 (art. 281, comma 3) I gestori degli stabilimenti in esercizio al 29/4/2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006) che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del d.lgs. n. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione del d.P.R. n. 203/1988 devono:

- presentare, se lo stabilimento è soggetto all'autorizzazione alle emissioni, la relativa domanda entro il 31 luglio 2012,
- ed adeguarsi alle disposizioni del titolo I del d.lgs. n. 152/2006 entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 281 prevede inoltre che una volta presentata la domanda di autorizzazione alle emissioni «le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione».

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.